

L'EREDITÀ SCIENTIFICA DI MASSIMO D'ANTONA NEL DIRITTO SINDACALE ITALIANO: DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE (Roma, 20 Maggio 2024)

Lorenzo Zoppoli

Professore ordinario di Diritto del Lavoro Università di Napoli Federico II

Abstract [It]: L'Autore propone una breve disamina dell'eredità scientifica di Massimo D'Antona, con una particolare attenzione ai temi da lui trattati in relazione alla democrazia sindacale e alla partecipazione dei lavoratori. Infatti, D'Antona considerava la democrazia sindacale non solo come un principio teorico ma come una pratica necessaria, da garantire attraverso una puntuale regolazione giuridica, rappresentando un fondamentale, imprescindibile valore costituzionale da tradurre nella pratica delle relazioni industriali. Inoltre, si evidenzia come secondo D'Antona la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese debba essere coniugata con il ruolo del sindacato e con la democrazia sindacale. Infine, si ricorda come D'Antona abbia mostrato come teoria giuridica e pratica riformatrice possano nutrirsi al meglio reciprocamente, attingendo a risultati originali e duraturi e ispirando riforme coraggiose e praticabili.

Abstract [En]: The Author offers a brief examination of Massimo D'Antona's scientific legacy, with particular attention to the themes he addressed concerning union democracy and worker participation. Indeed, D'Antona considered union democracy not only as a theoretical principle but as a necessary practice, to be guaranteed through precise legal regulation, representing a fundamental, indispensable constitutional value to be translated into the practice of industrial relations. Moreover, it is highlighted how, according to D'Antona, worker participation in the management of enterprises must be combined with the role of the union and union democracy. Finally, D'Antona demonstrated how legal theory and reformist practice can best nourish each other, drawing on original and lasting results and inspiring courageous and feasible reforms.

SOMMARIO: 1. D'Antona e il giurista tecnocrate. – 2. Due profili di una "incommensurabile" eredità scientifica. – 3. La democrazia sindacale dalla Costituzione del '48 al diritto sindacale vivente. – 4. Teoria e prassi riformista. – 5. Oltre la democrazia, la partecipazione. – 6. Le colonne d'Ercole della configurazione giuridica del datore di lavoro nel privato e nel pubblico. – 7. Che fare dinanzi al "legislatore inadeguato"? Ripensando a D'Antona, giurista sensibile ai valori e alla giustizia sociale.

1. D'Antona e il giurista tecnocrate.

Ormai Massimo non è più con noi da un quarto di secolo. Sembra impossibile. Come continua a sembrare impossibile che qualcuno abbia pensato di uccidere un uomo come lui, uno studioso intelligente e creativo come pochi, animato da una vorace curiosità intellettuale e da una enorme fiducia nella possibilità di cambiare le condizioni presenti per aprire le porte ad un futuro migliore anche, e soprattutto, dal punto di vista degli ordinamenti giuridici. Ordinamenti che padroneggiava con disinvoltura; ma anche con una evidente

diffidenza nei confronti di chi concepiva il diritto come una fredda tecnica impermeabile ai valori.

La mia testimonianza sulla sua eredità scientifica non può che partire dai valori. Il suo sapere come il suo agire infatti da lì trovavano alimento: dalla tenacia con cui restava testardamente abbarbicato a valori "originari" di cui avvertiva benissimo lo sbiadimento nella cultura collettiva, ma che si ostinava a riproporre, inventando formule e parole nuove, mai rassegnato alle gabbie del passato, sempre attento agli spiragli di futuro, che magari si aprivano per un attimo, intermittenti, ma che lui era capace di cogliere e far durare più a lungo. La sua scienza era al servizio del nuovo, mai della conservazione; delle soluzioni da cercare ad ogni costo, mai delle analisi sconolate e catastrofiste; di ciò che poteva far superare le divisioni mai indulgiando invece nel moltiplicare contrasti, frazionismi, inutili dispute astratte irrorate da insaziabili narcisismi accademici o politici. Dai valori era indispensabile partire in un diritto post-positivista, ma per tessere tutti insieme nuove tele regolative con cui costruire ponti solidi verso realtà sociali e istituzionali meno effimere e più giuste.

Ho pensato queste cose mentre risfogliavo le tante pagine che Massimo ha dedicato al diritto sindacale, ma soprattutto mentre mi tornavano alla mente le occasioni in cui ho potuto vedere il patrimonio che ci ha lasciato in eredità mentre lui era ben vivo, illustrato dalla sua voce diretta.

Io non avevo un rapporto molto amicale o intimo con Massimo. Non ero un suo allievo ne' avevamo una frequentazione assidua. Lo avevo però sempre ascoltato con un certo rapimento da giovane studioso che lo vedeva intervenire in tutti i convegni, con scioltezza e autorevolezza, parlando da pari a pari con i più grandi maestri del diritto del lavoro. Sempre però con grandissimo rispetto per idee e posizioni altrui e inappuntabile rigore nel discorso giuridico. Bravissimo e spesso originale; distinguibile per una postura pubblica estremamente classica, elegante ma un po' rigida, tanto che poteva apparire formale e fredda. Di lui vedevo all'inizio soprattutto la mente, costruita intorno ad una razionalità inesorabile e tagliente, la mente-rasoio più che l'intelligenza appassionata. Quasi un giurista dell'era dei lumi, poco incline ad ogni tempesta romantica, difficile da immaginare in anni in cui ancora le città italiane erano infuocate dal conflitto sociale e i temi del lavoro parlavano più a cuori ribelli che a tecnocrati in cerca di nuove razionalità.

Il mio percorso accademico mi avvicinò molto a lui. Non solo perché era grande amico dei miei maestri, come loro allievo di Renato Scognamiglio; ma anche perché era interessato ai miei studi sul lavoro pubblico degli anni '80 (di cui poco si occupava allora¹) e aveva anche colto in me una genuina vicinanza alle battaglie sindacali e una profonda resistenza alle prime folate del liberismo thatcheriano. Però non voleva insegnarmi nulla. Forse perché non vedeva in me granché di speciale; o semplicemente perché percepiva che non avevo ancora sciolto un nodo cruciale per lui e forse per ogni giuslavorista: cioè come far coesistere ideali politici e rigore scientifico, politica del diritto e analisi tecniche, impegno critico-dogmatico e progettualità riformista. Su questo secondo punto, pur diventato presto ordinario, avevo in effetti molto da imparare da lui. Ma, con l'orgoglio di un giovane ordinario di buona scuola, non volevo sentirmi secondo a nessuno, nemmeno ai miei maestri. Mi succedeva però qualcosa di strano: questo orgoglio non resisteva più di pochi minuti quando parlavo con Massimo. In particolare mi è rimasta impressa nella memoria un' appassionata conversazione a quattr'occhi sul ruolo del sindacato nei primi anni '90. Andammo avanti a scambiarcì letture e giudizi per circa due ore, come due adolescenti infervorati, senza

¹ Ne è testimonianza il saggio *Autonomia collettiva e pubbliche amministrazioni*, che mi chiese per il volume da lui curato *Letture di diritto sindacale*, Jovene, Napoli, 1990.

renderci conto che fuori calava la notte ormai sopraggiunta ad una delle tante riunioni del tardo pomeriggio nel c.d. ipogeo, cioè nella sede *underground* del Centro studi di ricerche sulla legislazione sociale e le relazioni industriali, un centro napoletano dall'acronimo impronunciabile fondato da Mario Rusciano e Lello De Luca Tamajo in cui molti di noi si sono formati. Tante altre più brevi chiacchierate facemmo in quei primi anni novanta, insieme stupiti dall'irrompere sulla scena politica e culturale del cavalier Berlusconi e attivi nel portare avanti un dottorato che vedeva insieme Catania e Catanzaro, all'epoca le nostre università di appartenenza. Lui aveva con me – ma non solo con me - un atteggiamento aperto e in fondo cameratesco che mi spingeva a non arroccarmi: era curioso delle mie idee e, soprattutto, fiducioso nella possibilità di far qualcosa di buono insieme.

Così, quasi senza accorgermene, a metà degli anni '90 entrai nella sua sfera d'azione, lo seguì nelle sue imprese più ardite tanto teoriche quanto operative (talora illudendomi addirittura di anticiparlo in qualche scritto), condivisi scelte difficili. E, forse, oggi mi sento di poter dire la mia su qualche aspetto della sua più profonda eredità scientifica. Partendo da un presupposto che non avrei mai immaginato trent'anni fa: la scienza, almeno quella giuridica, si trasmette solo individuando e creando affinità elettive. Lo so, è un termine assai romantico e ben poco scientifico. Per molti di voi può essere scontato, magari usando un altro linguaggio. Però, forse, l'espressione "affinità elettive" - pur depurato dalle accezioni intimistiche, che qui proprio non c'azzeccano - è quella che più di tutte ci restituisce il senso delle comunità accademiche - o meglio delle comunanze accademiche - cioè di quei sodalizi umani, prima ancora che scientifici, che nascevano, e talora ancora nascono, nelle nostre università. Ecco con Massimo io a un certo punto della mia vita - non so bene neanche quando² - cominciai a sentire questa affinità. E quando lo uccisero, mi sentii un po' morire anche io.

2. Due profili di una "incommensurabile" eredità scientifica.

Però sapevo benissimo come tutti, che ci avrebbe lasciato una grande eredità. "Incommensurabile" hanno scritto Bruno Caruso e Silvana Sciarra³. Per la parte assegnatami – il diritto sindacale - questa eredità è particolarmente ampia e significativa, per gli aspetti sia metodologici sia contenutistici.

Io voglio qui richiamare soprattutto due profili che si collocano a cavallo tra metodo e tecniche di regolazione: la democrazia sindacale e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese.

Su entrambi questi aspetti Massimo ha scritto, detto e fatto tantissimo. Forse più di chiunque altro.

Posso qui proporre solo pochi, essenziali accenni.

3. La democrazia sindacale dalla Costituzione del '48 al diritto sindacale vivente.

Cominciamo dalla democrazia sindacale.

Al contrario di quanti ritenevano la democrazia sindacale un'illusione, un lusso borghese o, all'opposto, un inevitabile portato della prevalenza del sindacato di classe, per Massimo la democrazia sindacale era una pratica necessaria da garantire anche attraverso una puntuale regolazione giuridica. E qui intendo la democrazia sindacale come democrazia interna

² Ma sicuramente prima della partecipazione al gruppo di esperti che, partendo dalla commissione guidata da Gianfranco D'Alessio e poi sotto la guida dello stesso D'Antona, lavorò con Franco Bassanini alla c.d. seconda privatizzazione del lavoro pubblico: v. M. D'ANTONA-P. MATTEINI-V. TALAMO (a cura di), *Riforma del lavoro pubblico e riforma della pubblica amministrazione (1997-1998)*, Giuffrè, Milano, 2001, pp. 3 ss. e 112.

³ B. CARUSO - S. SCIARRA (a cura di), *Massima D'Antona Opere*, Giuffrè, Milano, 2000 (v. già il risvolto di copertina).

all'azione sindacale: un presupposto perché il sindacato sia poi un portatore di democrazia in tutte le sfere in cui agisce - politica, sociale ed economica - realizzando la sua funzione istituzionale di strumento fondamentale in un ordinamento giuridico ispirato a principi e prassi democratiche.

Può sembrare una banalità se dico che non necessariamente la presenza istituzionale del sindacato equivale a maggiore democrazia. Un sindacato burocratico e verticistico, un sindacato unico, un sindacato organico a qualsivoglia potere esterno non è veicolo di democrazia: anzi può addirittura essere il contrario della democrazia. Il costituente lo ha scritto. Ma quasi incidentalmente. E molte letture delle norme costituzionali, anche a sinistra, hanno marcato questa incidentalità, magari attribuendo ad un certo sindacalismo storico una virtù intrinsecamente democratica. Oggi sappiamo bene che la storia non necessariamente marcia con la democrazia⁴; ma anche che la democrazia sindacale non è un automatico portato del pluralismo sindacale (di cui peraltro non può fare a meno).

Ecco Massimo questo lo aveva ben presente già quaranta anni fa: e riteneva la democrazia sindacale un fondamentale, imprescindibile valore costituzionale da tradurre nella pratica delle relazioni industriali.

Certo quel valore è da armonizzare con altri: *in primis* la libertà sindacale e la libertà di iniziativa economica. Ma senza che la democrazia sindacale diventi l'ultima ruota del carro; e senza aver timore di declinare in campo sindacale quel fondamentale principio democratico che è la decisione basata su una maggioranza dei consensi formalizzata e verificata, ancorché specifica e qualificata.

Gli ultimi anni della sua vita furono assai proficui su questo versante, sia nella pratica sia nella teoria.

4. Teoria e prassi riformista.

Proprio in questi anni diviene visibile un'altra importante lezione di Massimo, che prende corpo proprio sui temi della democrazia sindacale, tenendo in sintonia teoria giuridica e pratica riformista. Questo è un aspetto cruciale: c'è chi dice che se un giurista accetta di fare il consigliere del principe non può troppo teorizzare sui risultati a cui contribuisce. E' un tema tosto, che evoca purezze forse irrealizzabili. Massimo – che addirittura è arrivato a vestire i panni del principe, seppure in ruoli minori - non solo ci ha insegnato che erigere simili steccati preclusivi può essere mera ipocrisia, ma ci ha anche mostrato come teoria giuridica e pratica riformatrice possano nutrirsi al meglio l'una dell'altra, attingendo a risultati originali e duraturi, capaci di smuovere dogmi all'apparenza insormontabili e, al contempo, di ispirare riforme coraggiose e praticabili. Emblematico è il suo ultimo (o penultimo⁵) scritto sull'art. 39 Cost.⁶. Ma prima ce ne furono molti altri⁷.

Al riguardo da lui ho poi imparato quello che mancava alla mia formazione da accademico, cioè che un giuslavorista moderno solo uscendo dai recinti mentali e fisici della scienza paludata può e anzi deve acquisire la capacità di essere coerente nel muoversi tra pensiero scientifico e azione riformatrice. E lo può fare se si porta dietro i suoi occhiali da giurista, ma cercando anche di toglierseli ogni tanto e guardare alla realtà sociale, economica e politica con lo sguardo degli altri protagonisti, che quegli occhiali non sanno spesso

4 In tema utile la lettura di C. GALLI, *Democrazia, ultimo atto?*, Einaudi, Roma, 2023.

5 Almeno per il diritto sindacale l'ultimo è M. D'ANTONA, *Per una storia del Patto dei trasporti*, in *Opere*, cit., vol. II, pp. 439 ss.

6 M. D'ANTONA, *Il quarto comma dell'art. 39 della Costituzione, oggi*, in *Opere*, cit., pp. 399 ss.

7 Buona parte già li analizzava e citava U. ROMAGNOLI, *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano. Profili*, Ediesse, Roma, 2018, pp. 271 ss.; da ultimo v. B. CARUSO, *Massimo D'Antona e le nuove prospettive dell'art. 39 Cost.*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT*, vol. 445, 2021.

neanche come sono fatti e nemmeno vogliono saperlo. Per il giuslavorista moderno però c'è, secondo Massimo e anche secondo me, un limite invalicabile che non sta tanto negli occhiali, che può togliere e mettere, ma, auspicabilmente, nella sua testa: i valori costituzionali - pur guardati nel loro dinamismo storico - che il giurista deve tener fermi modellandoli attraverso le tecniche regolative in concreto praticabili, con i necessari compromessi non tanto politici ma istituzionali in senso ampio, da realizzare al livello più alto possibile. In questo modo la teoria giuridica non è razionalizzazione *ex post* di qualsiasi formulazione normativa e, soprattutto, la formulazione legislativa non è dominio esclusivo del decisore politico pronto ad inseguire la convenienza dell'istante.

È una strettoia impervia questa che ho provato a descrivere, all'interno della quale si rischia facilmente di rimanere stritolati come teorici o come consiglieri del principe. Bisogna avere enorme autorevolezza teorica e grande reputazione relazionale: entrambe a Massimo non mancavano. Molti hanno (abbiamo) provato a fare come Massimo, prima e dopo di lui. Massimo ha raggiunto risultati importantissimi proprio sul tema della democrazia sindacale. Nel lavoro privato come nel lavoro pubblico. Nel primo dette un contributo straordinario a quel d.d.l. Gasperoni di fine anni '90 che, a mio parere, è stato il progetto più avanzato di attuazione dell'art. 39 Cost.⁸, fermato quasi in dirittura d'arrivo dalla caduta del Governo dell'epoca. Nel lavoro pubblico, come tutti sanno (lo abbiamo ricordato da ultimi Bruno ed io in un recente convegno napoletano⁹), partorì quella riforma della legittimazione degli agenti sindacali nella contrattazione collettiva che ancora oggi resiste ed è, pur con i suoi limiti (non dissimili da ogni procedura elettorale, per quanto democratica), un'oasi di democrazia elettorale¹⁰ in un sistema contrattuale che continua ad avvitarci tra progetti ambiziosi, non solo teorici, ma sostanzialmente irrealizzati e pratiche di crescente disordine che divaricano realtà sociale e azione sindacale.

5. Oltre la democrazia, la partecipazione.

Tuttavia Massimo sapeva bene che la democrazia interna al sindacato non è la panacea di tutti i vizi, i ritardi, le lacune dei moderni sistemi di relazioni industriali. Nel privato come nel pubblico.

Nel privato fu infatti tra quanti sdoganarono la partecipazione, ridando attualità all'art. 46 della Costituzione anche al di là di quelle ristrette cerchie di giuristi e operatori che non lo avevano dato per morto. Lo fece tanto nel privato, scrivendo pagine importanti tutt'altro che convenzionali¹¹. Un po' meno nel pubblico impiego, dove condivise piuttosto la necessità di superare le ambiguità del sindacalismo intriso di deteriori prassi clientelari. E questa impostazione può oggi essere considerata un punto debole del sistema sindacale nel lavoro pubblico (v. la recentissima bella monografia di Maria Dolores Ferrara¹²).

Però il grande merito di Massimo è di aver tenuto aperta la nostra cultura giuridica e sindacale sui temi della partecipazione. Un tema oggi più attuale che mai anche nella civiltà digitale. Ne è testimonianza la recente proposta di iniziativa popolare della CISL, che pare

⁸ Per un accenno v. B. CARUSO, *op. ult. cit.*, p. 18.

⁹ V. U. GARGIULO-A. ZOPPOLI (a cura di), *Le metamorfosi del lavoro pubblico in trent'anni di riforme (1993-2023)*, in *Dir. Lav. Mer.*, 16, 2024.

¹⁰ V., da ultimo, D. CARRIERI, *Il Giano bifronte del pubblico impiego: si può risanare?*, in *Astrid Rassegna*, 7, 2024, pp. 7 ss.

¹¹ V. soprattutto la voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani M. D'ANTONA, *Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese e Partecipazione, codeterminazione, contrattazione (temi per un diritto sindacale possibile)*, in *Opere*, cit., vol. II, risp. pp. 203 ss. e 313 ss.

¹² M. D. FERRARA, *Il sindacalismo nella pubblica amministrazione. Protagonismo, antagonismo e partecipazione*, Giappichelli, Torino, 2024.

stia conquistando una inedita e per certi versi imprevedibile centralità nei lavori parlamentari¹³.

Anche in questa proposta si rischia però di trascurare che la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese deve essere coniugata con il ruolo del sindacato e con la democrazia sindacale. Altrimenti non si favorisce una vera partecipazione collettiva dei lavoratori, ma si promuove ulteriore frammentazione e atomizzazione del mondo del lavoro, assai in sintonia con gli esiti meno auspicabili della rivoluzione digitale. Frammentazione e atomizzazione dei lavoratori entrano infatti in frontale contrasto con i valori costituzionali, in particolare con la valorizzazione della solidarietà tra «i lavoratori in carne ed ossa»¹⁴ e con il contrasto allo sfruttamento del lavoro, che oggi proprio nell'era digitale assume nuove forme impossibili da fronteggiare senza rafforzare le rappresentanze collettive¹⁵. In questa materia ho trovato di incredibile attualità le conclusioni di un saggio di Massimo del 1992 in cui scrive: «il volontarismo (nda: significativo sinonimo di autoregolazione delle parti sociali) rischia in conclusione di essere un alibi per evitare le scelte che impone la differenziazione, già avviata nelle prassi, tra azioni collettive (negoziale e partecipativa) nell'impresa; ma è pur vero che solo la riforma volontaria della struttura contrattuale, quanto a livelli e ad agenti negoziali, può definire il ruolo della legge e preservare l'unità del sistema di relazioni industriali»¹⁶.

Trasferendo queste affermazioni ai nostri giorni, dominati dalle nuove tecnologie digitali, credo si possa dire che non molto cambia per quanto riguarda la promozione di nuove prassi partecipative. Certo la tecnologia può accentuare le differenze tra settori, imprese, lavoratori; può rendere più facile la partecipazione diretta dei lavoratori; ma può anche essere neutra rispetto ai modelli organizzativi e, soprattutto, rispetto a valori e obiettivi delle riforme legislative. Il problema di regole appropriate a promuovere la partecipazione sta ancora principalmente nella testa di chi progetta e attua le riforme, che sieda in parlamento o ai tavoli negoziali. E in particolare la scelta più efficace dipende anche dalla testa dei giuristi che devono formulare le norme in cui si traducono le politiche del diritto.

6. Le colonne d'Ercole della configurazione giuridica del datore di lavoro nel privato e nel pubblico.

Al riguardo c'è un ultimo profondo insegnamento di Massimo che voglio ricordare e che rientra nella sua già citata inestimabile eredità, un insegnamento in cui ancora si incrociano i valori e le tecniche normative. Questo incrocio, come ho detto, diventa particolarmente visibile nella riforma della contrattazione collettiva del lavoro pubblico promossa da Massimo, specie se di essa si guardano i meriti ma anche i limiti che, peraltro, col passare degli anni diventano sempre più evidenti.

13 Su questa proposta v. i saggi in *Dir. rel. ind.*, 4, 2023, di E. ALES, *La proposta di legge Cisl sulla partecipazione dei lavoratori all'impresa socialmente responsabile: una stimolante e articolata base per una seria riflessione*, pp. 913 ss.; T. TREU, *La proposta della Cisl sulla partecipazione al lavoro. Per una governance di impresa partecipata dai lavoratori*, pp. 889 ss.; L. ZOPPOLI, *La partecipazione sindacale nella civiltà digitale*, pp. 958 ss.

14 M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in *Opere*, cit., vol. I, p. 117.

15 Al riguardo v. i saggi in *Lav. dir.* 2, 2021, quasi interamente dedicato a *Diritto del lavoro e sfruttamento*, di L. CALAFÀ, *Per un approccio multidimensionale allo sfruttamento lavorativo*, pp. 193 ss.; M. D'ONGHIA-S. LAFORGIA, *Lo sfruttamento del lavoro nell'interpretazione giurisprudenziale: una lettura giuslavoristica*, pp. 233 ss.; S. BORELLI, *Le diverse forme dello sfruttamento nel lavoro domestico di cura*, pp. 281 ss.; F. BANO, *Quando lo sfruttamento è smart*, pp. 303 ss.

16 M. D'ANTONA, *Partecipazione, codeterminazione, contrattazione (temi per un diritto sindacale possibile)*, in *Opere*, cit., vol. II, p. 336.

Bruno Caruso, in un recente scritto dedicato a Massimo D'Antona, contenuto in una monumentale opera su lavoro e ozio coordinata dal filosofo Giovanni Mari¹⁷, coglie un punto debole nel pensiero di Massimo che riguarda anche la riforma del lavoro pubblico: la costruzione giuridica del datore di lavoro. Per l'epoca in cui scriveva e agiva, si trattava di un aspetto scusabile forse nel lavoro privato, assai di meno nel lavoro pubblico. Ma non era una distrazione; piuttosto a mio parere un eccesso di gradualismo riformista: lo *spoils system* all'italiana della dirigenza pubblica, da lui al riguardo sponsorizzato e in gran parte realizzato, avrebbe richiesto subito infatti una diversa disciplina della responsabilità della politica rispetto alla creazione di valore pubblico. Massimo lo sapeva bene. E forse si accingeva a lavorarci. Purtroppo glielo impedirono i brigatisti. E coloro che ne presero più o meno degnamente il posto nel ruolo di consigliere del principe (tra cui proprio io) non sono stati alla sua altezza. Anche perché la *politique politicienne* prese le distanze quasi subito dal migliore pensiero riformista¹⁸.

Però, senza indugiare in digressioni, non v'è dubbio che un sistema di relazioni sindacali democratico e partecipato avrebbe richiesto un sforzo regolativo ulteriore e particolare proprio sul versante datoriale¹⁹. E ancora lo richiede in questa nuova civiltà digitale, nel pubblico come nel privato, anche se con forme e contenuti diversi e più complessi, una volta che si son persi i treni passati 25/30 anni fa.

7. Che fare dinanzi al "legislatore inadeguato"? Ripensando a D'Antona, giurista sensibile ai valori e alla giustizia sociale.

Il ricordo di Massimo, pur nell'inevitabile incompiutezza della sua opera di studioso e di riformista, però ancora può aiutarci nel dare risposta a una domanda conclusiva e molto attuale: cosa fa il pensiero riformista del giuslavorista davanti a una politica che elude i problemi o li nasconde o li mistifica?

Dopo Massimo sappiamo di certo che non può rifugiarsi in nessun terreno neutrale. Non certo in quello del diritto come potere autoritativo e insindacabile perché oggi siamo ancora di più nel post positivismo cui Massimo dedicò pagine di insuperata efficacia²⁰. Ma nemmeno in quello della tecnologia potente e progressiva che secondo alcuni di per sé ci porterebbe verso un futuro che valorizza la centralità della persona. Oggi in materia risuonano troppi nuovi miti, da ultimo accomunati sotto l'etichetta del capitalismo *woke*²¹.

Massimo - e qui sta l'ultimo insegnamento a cui accennavo - secondo me sarebbe stato guardingo, senza demonizzare le innovazioni, ma tenendosi ancora una volta ben abbarbicato ai valori costituzionali, *in primis* a quelli della democrazia sindacale e della partecipazione democratica. Forse avrebbe ancora una volta provato a rivitalizzare gli strumenti di legittimazione democratica della contrattazione collettiva e dei circuiti partecipativi. Certo difficilmente il riformismo di Massimo avrebbe accettato una formula come quella del "contratto collettivo più applicato" per risolvere i problemi dell'incertezza nel campo di applicazione dei diritti minimi da assicurare a tutti i lavoratori. Quella formula,

17 B. CARUSO, *Idee di lavoro e di ozio per la nostra civiltà*, Firenze University Press, Firenze, 2024, pp. 1455 ss.

18 Per una recente rivisitazione di queste vicende v. L. ZOPPOLI, *Lavoro pubblico e legge a trent'anni dalla prima riforma: time is on my side (again)?*, in *Riv. giur. lav.*, 2024, quaderno in corso di pubblicazione.

19 Per chi volesse approfondire rinvio alla mia voce L. ZOPPOLI, *Datore di lavoro pubblico*, in R. DEL PUNTA-R. ROMEI-F. SCARPELLI (diretto da), *Contratto di lavoro*, in *Enc. dir. I tematici*, Giuffrè, Milano, 2023, vol. VI, pp. 548 ss.

20 Mi riferisco soprattutto a M. D'ANTONA, *L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo*, in *Opere*, cit., vol. I, pp. 53 ss.

21 V. C. RHODES, *Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia*, Fazi, Roma, 2023.

specie nel contesto in cui viene usata²², è il massimo dell'appiattimento su una realtà che non si vuole rapportare ai valori costituzionali: essa consente infatti di ignorare chi in concreto scrive le norme contrattuali, con quale investitura e, di conseguenza, con quale garanzia sugli equilibri tra i diversi interessi da rappresentare e sui contenuti contrattuali. Nel d.d.l. governativo attuativo della direttiva dell'Unione sui salari adeguati una formula del genere ancora c'è. C'era anche nel d.l. 19/2024 in materia di appalti (art. 29.2), ma, sulla scorta forse dell'allarme suscitato dai gravissimi incidenti sul lavoro degli ultimi mesi, è stata superata nella legge di conversione (56/2024) in favore della più consueta formula dei contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Questa vicenda, al di là della possibilità di ricondurla in via interpretativa su binari meno dirompenti²³, molto ci dice su come, dinanzi ai soliti nodi sfidanti e irrisolti del nostro sistema di relazioni sindacali, si concepiscano formule incompatibili con i valori costituzionali oppure ci si rifugi nel passato, pur sapendo che i problemi restano irrisolti. Due modi di fare le riforme che non mi pare rientrino nella lezione di Massimo. Raccogliendo la sua eredità, potremmo fare sicuramente di più e meglio, anche solo indignandoci vigorosamente non solo come cittadini ma, anzitutto, come giuslavoristi quando il legislatore si arrende alle più evidenti ingiustizie sociali.

22 Art. 1.2 lett a) AS 957 sui salari adeguati, già approvato alla Camera dei Deputati il 12 dicembre 2023.

23 V., ad esempio, S. BELLOMO, *Giusta retribuzione e contratto collettivo tra Costituzione e diritto europeo*, in *AmbienteDiritto.it*, 1, 2024, p. 11; I. ALVINO-A. MARESCA, *Una riflessione sull'effettività delle tutele giuslavoristiche nella ricorrenza della Festa del 1° maggio*, in *Federalismi*, 10, 2024.